REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1986

che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali che devono essere aperti dalla Spagna per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986 che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili alle importazioni in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 77 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che la Spagna può applicare sino al 31 dicembre 1995 restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi ; che tali restrizioni concernono i prodotti del settore vitivinicolo ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 491/86, il contingente iniziale applicabile nel 1986 è fissato a 0,1 % della media della produzione annua spagnola degli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali sono disponibili dati statistici ;

considerando che, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, il contingente iniziale applicabile è uguale al contingente iniziale diminuito di un sesto ;

considerando che è opportuno prevedere che siano comunicati alla Commissione i dati relativi alle importazioni in Spagna dei suddetti prodotti nell'ambito dei contingenti fissati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I contingenti iniziali che la Spagna deve aprire per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 per i prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dai paesi terzi sono fissati a 29 000 hl.

Articolo 2

Ogni tre mesi, le autorità spagnole comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi che sono stati importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.